



DIOCESI DI MILETO-NICOTERA-TROPEA

NORME
PER UNA DEGNA CELEBRAZIONE
DEI SACRAMENTI
DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA
E DEL MATRIMONIO

SVOLGIMENTO CRISTIANO
DELLE ESEQUIE

In copertina
G. Dorè, *Battesimo di Gesù al Giordano*

PREMESSA

Le azioni liturgiche e sacramentali della comunità cristiana sono convocate e presiedute da Gesù Cristo, attraverso il suo ministro, per elevare la lode e il ringraziamento al Padre dei cieli con la potenza dello Spirito Santo. Esse presuppongono una comunità celebrante, attiva e partecipe, sotto la presidenza del ministro sacro. Sacramenti ed azioni di culto richiedono, pertanto, in ognuno dei partecipanti l'obbedienza delle fede, cioè l'abbandono fiducioso a Dio, la coscienza libera dal male e dal peccato, la disponibilità a tradurre in azioni ciò che è proposto dal mistero liturgico. In particolare, per i sacramenti dell'iniziazione cristiana e il Matrimonio (i cui ministri sono gli sposi stessi), per i quali è prevista la presenza di padrini/madrine o testimoni, la Chiesa esige una vita realmente cristiana, coerente con i valori evangelici, una fervente pratica cristiana, la disponibilità alla catechesi permanente e alla formazione religiosa.

Ogni comunità parrocchiale è così chiamata, anche alla luce dei nuovi Orientamenti e percorsi catechistici voluti dalla Conferenza Episcopale Italiana (cf *Incontriamo Gesù, Orientamenti per l'Annuncio e la Catechesi in Italia*, 2014) a costituire una vera "scuola della Fede", che, mediante l'opera dei parroci, dei catechisti e degli operatori pastorali, fomente e favorisca in tutti i fedeli il vivo desiderio di seguire un itinerario permanente ed organico di formazione e di crescita nella fede. Gesù nel Vangelo ci dice di essere "sale della terra" e "luce del mondo" per non essere "rigettati dagli uomini" (cf *Mt* 5, 13-16).

Con questi presupposti vengono ribadite alcune indicazioni rituali inerenti in particolare i Sacramenti della Iniziazione Cristiana (Battesimo, Prima Comunione e Cresima) e del Matrimonio, come

pure lo svolgimento delle Esequie cristiane. Tutto alla luce ed in esecuzione anche del documento *Per una nuova Evangelizzazione della Pietà Popolare. Orientamenti pastorali delle Chiese di Calabria*, promulgato dalla Conferenza Episcopale Calabria il 30 giugno 2015.

1. SACRAMENTO DEL BATTESIMO

a. Catechesi pre-Battesimale

La Preparazione al Battesimo, oggi più che mai, va considerata assolutamente necessaria. La maggior parte dei nostri fedeli ritiene importante il Battesimo dei figli, pertanto l'amministrazione del Sacramento costituisce una occasione preziosa per evangelizzare e rinfrescare le verità e i principi evangelici anche nei genitori che non sono "praticanti". Viene meno ad un grave dovere pastorale chi ammette al Battesimo bambini i cui genitori non accettano la necessaria preparazione in quanto viene meno la responsabilità dell'educazione cristiana dei figli assunta il giorno del Matrimonio. A questo riguardo, si tenga presente:

1. È dovere pastorale preparare i genitori al Battesimo dei figli e all'impegno educativo che ne consegue. Essi vanno aiutati:

- ad approfondire le ragioni della propria fede, verificando così i motivi che li inducono a chiedere il Battesimo per il figlio;
- a riscoprire il valore e la ministerialità del sacramento del Matrimonio;
- a conoscere e comprendere il senso del Battesimo e del rito della sua celebrazione (cf *Vademecum Pastorale Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea*, 1995).

Non è sufficiente, pertanto, un solo incontro: se ne richiedono almeno tre, di cui uno dedicato alla spiegazione del rito: catechesi mistagogica che prepara alla grazia santificante.

2. La catechesi di preparazione inoltre riguarda sia i genitori, sia i padrini, il cui ruolo non è coreografico o sociale e se mai va rilanc-

ciato nel suo significato di accompagnamento nella formazione umana e cristiana dei battezzandi. La catechesi può avvenire in incontri collettivi periodici, o anche nelle singole famiglie.

3. Nella catechesi il Parroco, soprattutto quando gli incontri avvengono in famiglia, può farsi collaborare da diaconi, laici preparati, magari anche da qualche coppia di sposi. Questi siano persone che:

- diano nella vita testimonianza cristiana;
- non difettino di tatto e discrezione.

4. Nella catechesi si metta in evidenza che:

- il Battesimo inserisce nel mistero pasquale di Cristo e lo fa "creatura nuova";
- il Battesimo aggrega al popolo di Dio;
- il Battesimo segna l'inizio di una vita nuova nello Spirito Santo che deve crescere senza mai perdere di vista l'inserimento nella comunità di appartenenza;
- i genitori siano richiamati alla grave responsabilità che essi hanno di educare alla fede i figli, soprattutto con l'esempio della loro vita. Sono essi i primi educatori alla fede: se non se la sentono di assumerne l'impegno non ha senso chiedere il Battesimo per il figlio.

5. La richiesta del Battesimo capita che venga da genitori che si trovano in situazioni anomale rispetto alla fede o alla vita cristiana: non credenti, non praticanti abituali, divorziati, sposati solo civilmente, conviventi. In questi casi sta alla discrezione e valutazione del parroco ammettere al Battesimo, fermo restando che:

- i genitori si impegnino a provvedere all'educazione cristiana del figlio, a sostenerla, o almeno a non ostacolarla;
- si assicuri la presenza di un padrino/madrina di provata fede che realmente poi possa accompagnare il bambino nello sviluppo della sua fede con una testimonianza di vita evangelica;

- la comunità sia in grado di sostenere tale cammino garantendo a tutti percorsi formativi permanenti (cf *Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia*, CEI 1993, n. 232; *Vademecum Diocesano* 1995, n. 4).

b. La celebrazione del Sacramento

Affermata l'importanza e la necessità della preparazione, appare doveroso sottolineare anche alcuni aspetti della Celebrazione.

1. Poiché il Battesimo è un evento carico di conseguenze sia sul piano personale, sia sul piano comunitario, è necessario celebrarlo sempre con grande dignità e con tutta la solennità possibile. La celebrazione si intende "comunitaria" non solo perché si fanno insieme più battesimi, ma anche e soprattutto perché è presente la comunità parrocchiale, che deve essere largamente rappresentata. Con il Battesimo si viene incorporati al popolo di Dio; perciò la comunità deve essere esortata e preparata alla celebrazione del Sacramento, anche per manifestare visibilmente la fede e la gioia con la quale essa accoglie i neobattezzati e per di più responsabilmente assumere l'impegno di contribuire alla sua crescita cristiana (cf *Rito del Battesimo dei Bambini*, Introduzione generale, n. 7).

2. Per evidenziare che il Battesimo inserisce nel mistero pasquale di Gesù Cristo, sia possibilmente celebrato di domenica e durante la S. Messa. Sia celebrato, secondo le opportunità e le richieste, una volta al mese in un giorno stabilito (due volte nelle parrocchie più numerose), previa sempre l'adeguata preparazione.

3. Poiché col Battesimo si inizia a pieno titolo a far parte della comunità parrocchiale, il Battesimo, anche alla luce del can. 857 del *Codice di Diritto Canonico*, deve essere amministrato nella chiesa parrocchiale dei genitori. Se per un serio motivo pastorale riconosciuto dall'Ordinario Diocesano (tale non è il "voto") il Battesimo

deve essere celebrato fuori parrocchia, sia il parroco ad autorizzarlo per iscritto e possibilmente a celebrarne il rito. In ogni caso non si proceda mai all'amministrazione del Sacramento, e nessun altro sacerdote accetti la richiesta, senza la debita autorizzazione scritta e l'accordo con il Parroco di pertinenza.

Non è consentito celebrare il Battesimo in chiese succursali e senza il fonte battesimale, negli ospedali o in cliniche private, eccetto che per motivi gravi di pericolo di vita (can. 860). In questo caso si completi la cerimonia in parrocchia con i riti esplicativi.

4. Va considerata con molta cautela la richiesta del Battesimo (come pure la Cresima ed il Matrimonio) da parte di emigrati che ritornano per le ferie. In tali casi occorre considerare:

- se esista o meno la competenza del parroco, tenuto conto del domicilio o quasi domicilio dei richiedenti: tale competenza nel Matrimonio, tra l'altro, è condizione per la validità; nel Battesimo o Cresima ha riflessi pastorali di opportunità e di credibilità;
- a parte le implicanze canoniche, la richiesta potrebbe nascondere la volontà di sfuggire ad una seria preparazione, per cui a nessuno è consentito prestarsi al sotterfugio senza il dovuto "nulla osta" del parroco di provenienza;
- nel caso ci sia il "nulla osta", ma non è stata fatta la dovuta preparazione attestata per iscritto, essa va supplita con serietà nella parrocchia dove si fa la richiesta, fermo restando che siano rispettate tutte le altre condizioni per la celebrazione del Sacramento (cf *Vademecum Diocesano* 1995, n. 5).

c. Il ruolo dei Padrini

Alla luce dei menzionati *Orientamenti Pastorali per le Chiese di Calabria* della Conferenza Episcopale Calabria (nn. 7 - 13), in diocesi si osservino le seguenti norme:

1. Il padrino e la madrina nel Battesimo (come nella Cresima) devono avere i requisiti canonici per ricoprire tale ruolo, che è liturgico, ma *soprattutto ecclesiale*. Essi hanno e debbono perciò sentire la responsabilità di accompagnare ai sacramenti bambini, ragazzi e giovani, loro affidati dalla famiglia e dalla comunità ecclesiale. Va perciò assolutamente svolta, in più occasioni e con maggiore incisività, la catechesi specifica ai futuri padrini e madrine su questo ruolo primario ed insostituibile di compagnia nella fede e di testimonianza della vita.

2. È bene ricordare che la figura del padrino/madrina, sotto l'aspetto strettamente canonico, non è del tutto obbligatoria (can. 872), per cui se ne potrebbe fare anche a meno in determinate condizioni o circostanze. Qualora la famiglia dovesse insistere sulla presenza dei padrini ci si attenga tassativamente e senza eccezioni a quanto stabilito nel successivo punto 4.

3. La scelta del padrino o della madrina, decisa in famiglia ma che non può coincidere con i genitori del bambino, va preventivamente valutata in chiave strettamente spirituale e l'idoneità deve essere certificata dal proprio parroco oltre che deve trovare nei credenti dei decisi alleati delle comunità cristiane. Si sappiano scegliere, perciò, persone credenti e praticanti che, pur nelle fatiche e nelle vicende della vita, s'impegnano a vivere nella fede della Chiesa e nella morale illuminata dal Vangelo di Cristo.

4. Di conseguenza, a persone aderenti ad associazioni condannate dalla Chiesa, o a persone che siano sotto processo in corso per associazione mafiosa, o già condannate dal competente organo giudiziario dello Stato con sentenza definitiva per reati di 'ndrangheta, senza aver prima dato segni pubblici di pentimento e di ravvedimento, non va rilasciato dalle autorità ecclesiastiche il permesso di fungere da padrino o madrina nelle celebrazioni dei sacramenti dell'Iniziazione cristiana.

Nel corso di ogni attività pastorale, vanno organizzati specifici incontri formativi per coloro che aspirano a coprire tali ruoli, o siano stati designati dalle famiglie. Tali incontri dovranno concludersi con la verifica, la professione di fede e la firma di una dichiarazione, sottoposta dal parroco a ciascuno, il cui testo sarà unico per tutta la Calabria e promulgato dalla CEC.

5. In un contesto di chiarimento e di rilancio della figura dei padrini, è doverosamente sconsigliato ai Sacerdoti di svolgere il ruolo di padrino in quanto a lui, come Sacerdote e Parroco, compete il ruolo di essere “padre di tutti” e di accompagnare la comunità cristiana per intero.

Nella certezza che una più degna celebrazione del Battesimo segnerà una svolta importante per una Evangelizzazione più incisiva nella vita di ciascuno e della comunità e che la Parrocchia riprenda a svolgere il suo ruolo profetico di accompagnare il santo popolo di Dio verso la “nuova Gerusalemme”, si fa affidamento su una più generosa e convinta collaborazione di tutti.

d. Registrazione del Sacramento

Riguardo alla registrazione dell’atto del Battesimo nel Registro parrocchiale si osservino scrupolosamente le prescrizioni del *Codice di Diritto Canonico* (cann. 877 e 878).

Si ricorda inoltre che la registrazione originale del Battesimo deve essere unica e va fatta solo dal parroco del luogo in cui avviene la celebrazione. Di conseguenza anche i Certificati di Battesimo possono essere rilasciati solo dalla parrocchia dove l’atto è stato registrato.

Nel caso di Battesimo conferito per necessità in ospedale o in clinica, la registrazione va fatta nella parrocchia nel cui territorio è ubicata la struttura sanitaria (can. 878).

Se il Battesimo, per giusti e riconosciuti motivi, viene celebrato

fuori parrocchia, il parroco del luogo è tenuto a darne comunicazione al parroco del battezzato, che provvede ad annotarne la celebrazione avvenuta, la data ed il luogo.

L'atto registrato non può essere modificato dal parroco nemmeno su richiesta dei genitori senza l'espressa autorizzazione dell'Ordinario diocesano. L'eventuale autorizzazione scritta deve essere annotata a margine dell'atto del Battesimo e conservata in Archivio.

È importante sottolineare che a margine dell'atto del Battesimo vanno annotati anche l'avvenuta Cresima, il Matrimonio, l'adozione, l'Ordinazione "in sacris", la professione religiosa.

È opportuno avere in Archivio parrocchiale un Registro a parte, o altrimenti riservare delle pagine nei rispettivi registri per eventuali dichiarazioni giurate sostitutive dell'atto di Battesimo o di Cresima, fatte a norma dei cann. 876 e 894. (cf *Vademecum*, nn. 14-17).

e. Battesimo di adulti

Per eventuali Battesimi di persone adulte che ne fanno richiesta si osservino le norme dei cann. 865 e 866 tenendo presente altresì quanto chiarito nel can. 863 a riguardo delle persone che hanno compiuto i 14 anni.

La preparazione e la celebrazione del Sacramento segua scrupolosamente le indicazioni, i tempi e le tappe catecumenali come previsto dal *Rito dell'Iniziazione Cristiana degli Adulti* (RICA) della Conferenza Episcopale Italiana. Eventuali adattamenti delle tappe discordanti dal rito siano preventivamente concordati con l'Ordinario diocesano.

Anche la tappa finale che si conclude ritualmente con l'amministrazione della Cresima deve essere autorizzata dallo stesso Ordinario diocesano (RICA, nn. 34-36).

2

**SACRAMENTI DELLA PRIMA CONFESSIONE
E PRIMA COMUNIONE**

L'itinerario di iniziazione cristiana trova nell'età della fanciullezza una fase originale e feconda, che bisogna saper valorizzare in rapporto alla maturazione di fede dei fanciulli ed al loro graduale inserimento nella vita ecclesiale. È questa l'età in cui si collocano le tappe conclusive della iniziazione cristiana (prima Confessione, prima Comunione e Cresima).

La catechesi non deve essere ridotta a momenti episodici o vista solo in funzione della ricezione dei Sacramenti. Al contrario deve essere vissuta da genitori, catechisti e ragazzi come un vero cammino di maturazione secondo percorsi di iniziazione e di vera mistagogia nel mistero. Per questo si utilizzino i testi dei Catechismi della CEI, sia pure mediati secondo metodi particolari approvati dall'autorità ecclesiastica.

Anche nei nuovi percorsi catecumenali sia preminente non tanto la data della celebrazione del Sacramento, quanto la maturazione spirituale ed umana dei ragazzi che devono arrivare al momento dell'incontro sacramentale consapevoli ed arricchiti della testimonianza dei genitori e della comunità.

Età della ricezione dei Sacramenti

Nella prospettiva di una vera iniziazione ad uno stile di fede vissuta il problema dell'età è subordinato al cammino del ragazzo nel gruppo. In ogni caso, nell'ordinamento attuale, la *Prima Confessione* non avvenga mai prima dei 9 anni e la *Prima Comunione*, a distanza possibilmente di un anno, non prima dei 10 anni.

Alle famiglie si raccomanda di non favorire l'attesa dei Sacramenti

in vista di un regalo e di una festa che vada al di là di un sobrio momento di socializzazione tra parenti ed amici. Si eviti di ridurre i Sacramenti ad occasioni consumistiche con spese eccessive, diseducative e poco consone alla intimità ed alla sacralità del Sacramento.

Per il luogo della celebrazione valgono le stesse norme che per il Battesimo.

3.

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (CRESIMA)

Il tempo della preparazione al Sacramento della Confermazione (o Cresima) sia congruo, oltre che accompagnato e vissuto, con lo stesso apporto di testimonianza da parte delle famiglie e dei catechisti, secondo uno stile di iniziazione mistagogica finalizzata ad acquisire una profonda e seria mentalità cristiano-evangelica capace di aiutare ad assumere con responsabilità, sia pure a dimensione dell'età, una mentalità cristiana di comportamento.

Età del Sacramento

Vale lo stesso principio ed orientamento che per i Sacramenti della Prima Confessione e Comunione. In ogni caso, secondo l'ordinamento canonico attuale, non si può ammettere al Sacramento prima dei 12 anni, anche se proficuamente in molte parrocchie l'ammissione è già ritardata alla fine della scuola media.

A questo riguardo, è allo studio della Conferenza Episcopale Italiana la possibilità di anteporre l'amministrazione della Cresima rispetto alla Prima Comunione. In tal caso ci si adegnerà ai nuovi orientamenti.

Luogo della celebrazione, Padrini e Madrine

Vale quanto stabilito per il Sacramento del Battesimo.

4. SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Il Sacramento del Matrimonio, a norma di Diritto, non può essere negato ai battezzati che lo chiedono opportunamente, purchè siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverlo (can. 1058). A tale diritto corrisponde il dovere, da parte dei pastori di anime e di altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, di curare che quanti chiedono il Sacramento siano preparati a riceverlo mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechistica.

La celebrazione delle nozze, a norma di diritto, deve avvenire nella parrocchia di uno dei nubendi, a loro scelta. “Solo per validi motivi di necessità o di convenienza pastorale, valutati insieme al parroco, il Matrimonio può essere celebrato in altra chiesa diversa dalla propria” (cf *Direttorio Pastorale Familiare*, n. 82). Si evitino prassi contrarie a tali disposizioni: si affronti con coraggio e determinazione il problema della proliferazione di Matrimoni in chiese non parrocchiali o in chiese con particolari richiami artistici.

È assolutamente vietata la celebrazione in cappelle private, nei villaggi turistici, o in luoghi di suggestione naturalistica. I fedeli siano educati ad evitare il cosiddetto “turismo religioso dei Sacramenti”.

I pastori d’anime, soprattutto se parroci, talora si trovano a che fare con nubendi e famiglie che quando chiedono la celebrazione del Matrimonio avanzano richieste di eccezioni e di deroghe, spesso frutto del vuoto di formazione cristiana e della insensibilità di fronte al valore del Matrimonio-Sacramento. È proprio in questi casi che bisogna insistere su una preparazione cristiana di base e per il Matrimonio in particolare senza deroghe. Non è giustificato l’atteggiamento di qualche sacerdote, che, pur non essendo abilitato, rilascia attestati di frequenza a Corsi di Preparazione mai fatti o soltanto abbozzati senza la dovuta facoltà.

a. La preparazione al Sacramento

La celebrazione del Sacramento del Matrimonio, che riveste particolare carattere comunitario, deve essere preceduta da un corso di preparazione, che deve essere continuo e sistematico. Il diritto canonico ne fa un preciso obbligo ai pastori d'anime (cf can. 1063). Eludere tale dovere non è un favore che si fa ai fidanzati, in nome di amicizia o di titoli accademici che essi possiedono e dell'urgenza dettata magari da una gravidanza inaspettata. Il corso di preparazione deve essere un itinerario di ascolto della Parola di Dio, di conoscenza reciproca e di crescita nell'intimità che si offre ai fidanzati per diventare coppia cristiana e vivere pienamente la loro ministerialità coniugale. Inoltre è necessario che il corso, a cura dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia, o da questo coordinato, sia integrato nella parrocchia dalla catechesi sia in ordine alla dottrina sul Matrimonio e la famiglia, sia al Sacramento, ai suoi riti, in modo da rendere i nubendi idonei a svolgere il ruolo di ministri del Sacramento (cf *Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio*, n. 55; *Direttorio di Pastorale Familiare*, n. 250).

L'esame dei nubendi per l'istruttoria matrimoniale e le pubblicazioni non deve ridursi ad un semplice incontro burocratico. Deve essere fatto separatamente per garantire la più ampia libertà e deve svolgersi in un clima di familiarità, carico di attenzione, responsabilità e simpatia (cf *Direttorio di Pastorale Familiare*, nn. 50-55).

Al momento in cui i nubendi fissano con il parroco la data della celebrazione del Matrimonio cristiano è importante che ci sia, da parte del parroco nei confronti di coloro che ne fanno la richiesta, la massima chiarezza circa i criteri organizzativi, il tipo di canti, l'uso dei fiori attorno all'altare, i fotografi ed ogni altra cosa necessaria. Si faccia presente che la celebrazione non è uno spettacolo e non tutto in Chiesa può essere consentito.

b. La celebrazione del Sacramento

È opportuno ricordare che la celebrazione del Matrimonio è giustamente anche un momento di festa, un incontro di famiglie, parenti ed amici. Ma il senso della festa non è dato dal lusso; la festa non si identifica con lo spreco. In ogni caso non può essere scambiata in cerimonia folkloristica e trasformata in uno spettacolo profano e consumistico (cf *Direttorio di Pastorale Familiare*, n. 78). Anche l'esteriorità esprime la sacralità e l'intimità del Sacramento.

A questo riguardo si rammenta che la chiesa è un luogo sacro, per cui anche gli abiti (sposa ed invitati compresi) siano decorosi e rispettosi della sacralità evitando scollature eccessive e simili.

È da rimuovere decisamente, inoltre, lo scandalo della richiesta di emolumenti sproporzionati, sia pure motivati dal dover tenere in ordine e pulito l'edificio sacro. Si ribadisce che le offerte in occasione della celebrazione dei Sacramenti non sono destinate al Sacerdote e sono amministrate, sotto la direzione del parroco, dai Consigli Affari Economici parrocchiali e destinate al culto, alle attività pastorali, alla carità, alla quota prevista per il celebrante (cf *Sull'uso cristiano del denaro e dei beni materiali*, Esortazione pastorale della Conferenza Episcopale Calabra, 2001, p. 9).

Stessa raccomandazione al contenimento nelle richieste di compenso è rivolta senza eccezione agli organisti ed esecutori del canto. L'esecuzione in chiesa è un servizio, non una prestazione professionale.

c. Musica e canto nel rito

Musica e canto "siano di aiuto a vivere il mistero che viene celebrato e favoriscano la preghiera e la partecipazione di tutti. Non siano, invece, occasioni di distrazioni ed esibizioni per singole persone" (*Direttorio Pastorale Familiare*, n. 80; *Rito del Matrimonio*, n. 30).

Il contributo musicale più appropriato anche nella celebrazione del Matrimonio, è costituito dal coinvolgimento dell'assemblea.

Pertanto:

1. Siano proposti canti adatti al momento liturgico e al Sacramento. Non siano consentiti quindi brani musicali che tuttora costituiscono un indebito repertorio di celebri composizioni, frutto di religiosità secolare ma non liturgico, tratte da opere liriche, come le Ave Maria di Schubert, Mozart, Mascagni e simili.

2. Nelle processioni d'ingresso non sono consentite le Marce nuziali (es. Mendelssohn, Wagner...), di sapore profano e cinematografico, che non rispondono alle esigenze liturgiche e non sono consone al luogo sacro. Possono essere sostituite con pagine musicali idonee al senso sacro della cerimonia.

3. Lo strumento musicale (l'organo), nell'azione liturgica deve accompagnare sommessamente il canto; deve esprimere musica quando il rito lo consente rispettando la sincronia celebrativa. Non è consentito accompagnare con sottofondo musicale il momento della preghiera Eucaristica e Consacrazione e le altre parti della Messa (cf *Messale Romano*, n. 12).

4. Per ogni evenienza, i canti da eseguire siano preventivamente concordati con il celebrante, evitando la libera iniziativa.

5. Il principio che certe cose in altre parti vengono consentite non dà diritto a comportamenti diversi, nè costituisce un fattore probante per sentirsi autorizzati.

d. Norme per i fiorai

I fiori non servono ad abbellire tutta la chiesa, ma hanno lo scopo di creare un clima di festa e di gioia soprattutto intorno all'altare e agli sposi. Pertanto:

1. Le composizioni dei fiori sono consentite solo intorno all'altare, dove si svolge il rito.

2. Non sono consentiti fiori, nastri ed altro lungo i banchi della chiesa che servono solo a disturbare le persone partecipanti alla celebrazione (questo vale anche per Prime Comunioni, Cresime ed altro).

3. Le composizioni dei fiori, finita la celebrazione, restano in chiesa e non possono essere asportate, magari per portarle al ristorante.

4. Non è consentito in queste circostanze sistemare fiori per gli altari laterali, o altro.

Alla luce di queste norme, i sig.ri fiorai per la sistemazione dei fiori, sono pregati di prendere contatto e mettersi d'accordo con i parroci, senza fare indebita invasione di campo. Sono i fiorai tenuti ad adattarsi alla chiesa e non il contrario. All'ingresso della Chiesa non sono consentiti archi e tagli di nastri.

e. Norme per i fotografi, cineoperatori e riprese video varie

Ricordando che anche i fotografi possono favorire una buona celebrazione della Messa e dei Sacramenti, si raccomanda loro di essere moderati nelle pretese, rispettosi dei momenti liturgici e della sacralità del luogo, evitando di disturbare con movimenti continui la celebrazione del rito e soprattutto l'attenzione e la partecipazione degli sposi. Pertanto:

1. Le riprese fotografiche ed altro siano limitate ai momenti rituali richiesti senza disturbare in particolare il momento della proclamazione della Parola di Dio, dell'Omelia e la liturgia Eucaristica (offertorio, consacrazione, ecc.).

2. Per riprese generali si approfitti dei tempi prima e durante l'inizio della celebrazione.

3. È assolutamente vietato per le riprese girare per i banchi o per la chiesa: quello che avviene in chiesa non è uno spettacolo, ma una celebrazione sacra. Le immagini-ricordo sono belle per la memoria, ma non tutto è possibile riprendere senza disturbare la celebrazione.

4. Per le riprese è assolutamente vietato salire sull'altare e possibilmente non si occupi lo stesso presbiterio.

5. Per quanto riguarda le lampade, si evitino quelle potenti e a luce calda. In ogni caso ci si accordi col parroco, anche per eventuale partecipazione alle spese di consumo energetico, che non può ricadere sulla parrocchia.

6. È assolutamente vietata qualsiasi strumentazione pericolosa per le opere d'arte esistenti nella chiesa e per l'incolumità e la sicurezza delle persone (es. l'uso di droni e macchinari elettronici sofisticati di qualsiasi tipo).

Appendice

ORIENTAMENTI E NORME PER LE ESEQUIE CRISTIANE

La Chiesa nelle esequie dei suoi figli, in particolare nel momento dell'Eucaristia, celebra il mistero pasquale di Cristo ed esprime la sua fede nella comunione di santi.

Pertanto, la catechesi sulla morte, sulla liturgia esequiale e sul culto dei defunti mira a far comprendere "l'indole pasquale della morte cristiana" (cf *Sacrosanctum Concilium*, n. 81), alla luce dei testi biblici e liturgici e della fede genuina della Chiesa.

Per aiutare a vivere in dimensione più cristiana la fase della morte di un familiare e parente si favoriscano momenti di preghiera, o "vegli", intorno alla salma nella casa del defunto, integrando ove è possibile la recita del Rosario con letture bibliche, i salmi penitenziali, preghiere appropriate. Dove è consuetudine che il Sacerdote accompagni il trasporto in Chiesa del defunto, si incrementi una partecipazione orante dei fedeli, suggerendo e guidando la preghiera.

Per quanto riguarda il luogo delle esequie, si tengano in debito conto le prescrizioni del can. 1177 che prevede che la celebrazione avvenga ordinariamente nella parrocchia dove il defunto aveva il domicilio. È prevista, a determinate condizioni, la possibilità di una chiesa "elettiva", o, se le circostanze del decesso lo consentono, di una chiesa "occasionale".

La celebrazione della Messa è certamente il momento centrale delle esequie. Nel rispetto del comprensibile dolore dei familiari e della partecipazione solidale al lutto, occorre dare rilievo ai segni liturgici pasquali e creare un clima di comunione e di preghiera. A questo scopo:

- si osservino fedelmente le rubriche del Rito delle Esequie;
- sia acceso il cero pasquale in luogo idoneo e centrale;

- si scelgano opportunamente le letture e le intenzioni della preghiera dei fedeli;
- nella breve omelia si “eviti lo stile e la forma di un elogio funebre” privilegiando un commento appropriato alle letture;
- si educi la partecipazione dei presenti, in particolare dei familiari, a ricevere la Comunione facendo precedere chiaramente, se necessario, il Sacramento della Confessione;
- all’interno della Chiesa non è consentito ad alcuno qualsiasi forma di commemorazione del defunto. Si può consentire un solo intervento di parenti per ringraziare i presenti. Ove ci fosse richiesta di interventi, si faccia all’esterno della chiesa (cf *Vademecum diocesano* 1995, nn. 67-70).

Si raccomanda peraltro la lodevole prassi, ormai affermata in tante parti, di raccogliere in occasione delle esequie offerte da destinare, d’accordo con i familiari, alla Caritas o ad opere assistenziali.

Per quanto riguarda *le esequie in situazioni particolari*, si applicano in diocesi le indicazioni seguenti, stabilite dalla Conferenza Episcopale Calabra:

“Dinanzi al mistero della morte, la Chiesa non assume alcun atteggiamento di giudizio ma, come è nella sua missione, affida nella preghiera ogni defunto alla misericordia di Dio, giudice giusto e misericordioso. Le esequie, infatti, non sono la celebrazione della vita del defunto, ma il suo affidamento alla misericordia del Padre celeste. Pertanto, anche nel caso di persone condannate per reati di mafia, se non c’è stato un loro precedente espresso rifiuto della celebrazione religiosa, la Chiesa concede anche ad essi il conforto delle esequie religiose, ma in forma semplice, senza segni di pomposità, di fiori, canti, musiche e commemorazioni varie.

Anche nei casi dubbi sull’atteggiamento penitenziale assunto da chi ora è defunto e sul suo precedente effettivo ritorno a una “nuova vita”, per rispetto alla “natura sociale” dell’Eucaristia e per non inserire, in modo strumentale, la stessa Eucaristia, ad un conflitto di interpretazioni - che potrebbero apparire irrilevanti sia nei confronti del corpo e del sangue di Cristo, sia della comunità par-

rochiale, - si dovranno adottare, comunque, delle restrizioni significative nello stile celebrativo, lasciandosi guidare da quanto già previsto nei Rituali" (cf *Orientamenti Pastoralis per le Chiese di Calabria*, nn. 10-11).

Ciò premesso e col parere favorevole del Consiglio Presbiterale espresso in data 1° ottobre 2015,

DISPONIAMO

che le presenti Norme riguardanti *Una degna celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana e del Matrimonio e svolgimento cristiano delle Esequie* predisposte anche in applicazione degli *Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria*, emanato dalla Conferenza Episcopale Calabria il 30 giugno 2015, entrino in vigore nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea dal 1° gennaio 2016.

Nel ringraziare vivamente i pastori d'anime che si prodigheranno ad educare ed accompagnare i fedeli in questo cammino ecclesiale di fede, esprimiamo il convincimento che la cura appropriata della liturgia darà un buon apporto anche alla evangelizzazione ed alla formazione della comunità intera.

Mileto, 4 ottobre 2015

L'ORDINARIO DIOCESANO

✠ Luigi Renzo

+ Luigi Renzo

IL CANCELLIERE VESCOVILE

Mons. Filippo Ramondino

Filippo Ramondino



Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea

NORMATIVA DIOCESANA

Opuscoli pubblicati

1.

DIRETTORIO DIOCESANO
SULLE FESTE RELIGIOSE

2.

STATUTO DIOCESANO
DELLE CONFRATERNITE

3.

NORME PER UNA DEGNA CELEBRAZIONE
DEI SACRAMENTI
DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA
E DEL MATRIMONIO
SVOLGIMENTO CRISTIANO DELLE ESEQUIE